

R.G.:

Sentenza n. 1389/2018

Cron. N.

Rep. N. 5569/2018
2043/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T. Avv. Salvatore Caradonna ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del
registro generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2013 posta in deliberazione all'udienza del
6 febbraio 2018 con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.

TRA

, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Doto, in
virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

CONTRO

....., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
.....
in virtù di mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

OGGETTO: Pagamento somme

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c..

Ciò posto giova ricordare che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.01.2013, la società

chiedeva al Tribunale di Foggia di accertare e dichiarare l'esistenza del credito di € 14.622,00, oltre interessi legali e moratori, maturato nei confronti di _____ in forza della

fattura n. 76 emessa in data 04.10.2012 in relazione alla vendita in "conto visione", da parte dell'istante in favore della resistente, degli articoli di gioielleria descritti nei documenti di trasporto n. 1 del 06.11.2010, n. 2 del 06.11.2010, n. 3 del 25.11.2010 e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento del predetto importo in favore di _____

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.04.2013, la _____ si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito da sommario a rito a cognizione ordinaria, nonché il rigetto delle istanze formulate da _____ poiché ritenute infondate.



Preliminarmente va rigettata la richiesta istruttoria di parte convenuta volta ad acquisire copia del fascicolo relativo al procedimento penale, in quanto assolutamente ininfluyente ai fini della decisione della causa.

Passando al merito della controversia occorre rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio risulta riconducibile, secondo i principi di ermeneutica contrattuale, allo schema del contratto estimatorio, disciplinato dagli artt. 1556 e segg. c.c., in quanto in tali termini deve essere ricostruita, in ragione delle risultanze istruttorie del giudizio, la volontà dei contraenti.

Innanzitutto, depone in tal senso l'esposizione dei fatti come narrati dalle parti nei rispettivi atti del giudizio.

Da tali atti risulta chiaro che esse non intendessero stipulare un contratto di deposito non essendo la causa del loro accordo rilevabile in una mera custodia dei beni ed essendo, invece, la consegna dei beni finalizzata alla vendita.

Tanto risulta avvalorato anche dalle dichiarazioni rese dal teste (già amministratrice e socia della società convenuta), escussa all'udienza del 3 febbraio 2015, che ha confermato che i rapporti tra le parti del giudizio "erano improntati sulla



disciplina della vendita in conto visione e che le fatture venivano emesse solo allorquando la _____ comunicava di aver venduto la merce ricevuta in conto visione" .

Assume valore rafforzativo, anche la produzione documentale ed in particolare la menzione nei DDT della causale di consegna indicata come in "conto visione".

Stabilito che l'ipotesi contrattuale oggetto del presente giudizio è quella riconducibile allo schema negoziale del contratto estimatorio, va evidenziato che l'art. 1557 c.c. pone a carico dell'accipiens e quindi a carico della convenuta il rischio del perimento fortuito della cosa.

Trattasi di responsabilità oggettiva che impone all'accipiens di sopportare ogni tipo di danno che la cosa subisca successivamente alla consegna.

Consegue che la convenuta _____ è tenuta a pagare il prezzo convenuto non essendo stata fornita alcuna prova di un preciso accordo tra le parti del giudizio su asserita riduzione del prezzo alla metà rispetto a quanto riportato sul D.D.T..

La convenuta _____, va quindi condannata al pagamento della somma di € 14.662,00.

Su tale importo spettano gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.



Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.T., definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:

- accoglie la domanda;
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.662,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna, altresì, la convenuta a rifondere all'attrice le spese ed i compensi di causa che liquida in complessivi € 4.964,96 di cui € 129,96 per spese oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CNA ed IVA come per legge.

Così deciso in Foggia, 17 maggio 2018

Il G.O.T.

Avv. Salvatore Caradonna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 17.05.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Fernando Jo MUZIO